Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2154

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCINI, CANGINI, DE LUCIA, IANNONE, LANIECE, RAMPI, SBROLLINI, VERDUCCI, SAPONARA e DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2021

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La cultura e lo spettacolo svolgono un ruolo essenziale nel creare società più forti e coese, più inclusive e resilienti; qualità tanto più necessarie in un momento, come quello attuale, in cui si devono fronteggiare le conseguenze di una grave e inaspettata crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, che ha sconvolto non solo l'Italia e l'Europa, ma l'intero pianeta. Lo spettacolo è tra i settori più duramente colpiti dalle misure di contenimento del *virus*, che hanno condotto alla forte limitazione degli spettacoli e poi alla chiusura di cinema e teatri, incidendo drammaticamente su tutti i settori: musica, danza, teatro, circhi e spettacolo viaggiante, cinema.

Il presente disegno di legge è volto a celebrare lo spettacolo in tutto le sue forme e a istituire una Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrare il 24 ottobre di ogni anno; la data scelta è quella in cui è stata decretata la chiusura totale di cinema e teatri, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020. In tale Giornata sono previste iniziative volte a promuovere lo spettacolo in tutte le sue forme: tali iniziative concorreranno a rilanciare il settore, sostenendo così l'attività degli operatori e dei lavoratori del comparto e favorendo un'occasione di grande varietà e ricchezza nell'offerta per tutti coloro che, nel periodo della pandemia, hanno visto sostanzialmente azzerate le possibilità di accedere a ogni forma di spettacolo. In occasione della Giornata nazionale si prevede la possibilità di organizzare iniziative, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme; tale possibilità è prevista, in particolare, in strutture sanitarie, case di cura, all'interno degli istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Viene inoltre istituito il Premio nazionale per lo spettacolo, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale.

La Giornata nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, e – ove cadesse in un giorno feriale – non può costituire giorno di vacanza, né comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'articolo 4, il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo)

1. La Repubblica riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.

2. Le iniziative, gli spettacoli, le attività e gli altri incontri di cui al comma 1 sono promossi, in particolare, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in strutture sa-

nitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Art. 3.

(Premio nazionale per lo spettacolo)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio nazionale e sono determinate le modalità per la sua attribuzione.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00